



- Allegato B) alla delibera Giunta SDS n. 33 del 25.11.2009

STATUTO

LR 40/2005 Art. 71 quater comma 1 lettera b)

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	3
ART. 1 - COSTITUZIONE.....	3
ART. 2 - DENOMINAZIONE E SEDE	3
ART. 3 - DURATA, SCIoglIMENTO E RECESSO.....	3
ART. 4 - FINALITÀ E FUNZIONI	3
ART. 5 - GOVERNO DELL'OFFERTA E DELLA DOMANDA	4
TITOLO II - ORGANI	5
ART. 6 - ORGANI	5
ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI.....	5
ART. 8 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA	6
ART. 9 - PRIMA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA	7
ART. 10 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	7
ART. 11 - GIUNTA ESECUTIVA - ADUNANZE E DELIBERAZIONI	7
ART. 12 - FUNZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA	8
ART. 13 - PRESIDENTE	9
ART. 14 - DIRETTORE	10
ART. 15 - FUNZIONI DEL DIRETTORE.....	10
ART. 16 - COLLEGIO SINDACALE	11
TITOLO III - ASSETTI ORGANIZZATIVI - PROGRAMMAZIONE E PERSONALE	12
ART. 17 - ASSETTI ORGANIZZATIVI	12
ART. 18 - PROGRAMMAZIONE	12
ART. 19 - PERSONALE.....	13
ART. 20 - NUCLEO DI VALUTAZIONE.....	13
ART. 21 - SISTEMA INFORMATIVO.....	14
TITOLO IV - PARTECIPAZIONE - ACCESSO E TRASPARENZA	14
ART. 22 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE	14
ART. 23 - COMITATO DI PARTECIPAZIONE	14
ART. 24 - CONSULTA DEL TERZO SETTORE.....	15
ART. 25 - AGORÀ DELLA SALUTE.....	15
ART. 26 - COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE	15
ART. 27 - ACCESSO AGLI ATTI.....	16
ART. 28 - CARTA DEI SERVIZI	16
ART. 29 - RELAZIONI SINDACALI	16
TITOLO V - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	16
ART. 30 - CRITERI DI GESTIONE	16
ART. 31 - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO	17
ART. 32 - PATRIMONIO NETTO	17
ART. 33 - BILANCIO	17
ART. 34 - CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMA DELLA QUALITÀ	18
ART. 35 - SERVIZIO DI TESORERIA ED ECONOMATO.....	18
ART. 36 - ATTIVITÀ CONTRATTUALE	18
ART. 37 - CONVENZIONI	18
ART. 38 - REGOLAMENTI INTERNI	18
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI	19
ART. 39 - STRUMENTI GESTIONALI	19
ART. 40 - NORMA TRANSITORIA.....	19
ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE.....	19

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1. I Comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio e l'Azienda USL 4 di Prato, si costituiscono in consorzio pubblico, senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 31 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato delle funzioni di cui al successivo art. 4.
2. Il Consorzio pubblico denominato "Società della Salute Area Pratese" è retto dalle norme stabilite dalla Convenzione Costitutiva e dal presente Statuto.
3. Il Consorzio è ente strumentale degli Enti associati ed è dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale ed agisce come azienda speciale.

Art. 2 - Denominazione e Sede

1. Il Consorzio assume la denominazione di "Società della Salute Area Pratese " e può anche essere indicato con la sigla "SdS".
2. La Società della Salute ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Prato.

Art. 3 - Durata, scioglimento e recesso

1. La durata, lo scioglimento e il recesso sono disciplinati dagli art. 4, art. 18 e art. 19 della Convenzione Costitutiva.

Art. 4 - Finalità e funzioni

1. La Società della Salute è costituita al fine di:
 - consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati,
 - assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale,
 - rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione,
 - promuovere l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona distretto,
 - sviluppare l'attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità d'iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie,
 - promuovere sperimentazioni ed innovazioni organizzative
2. La Società della Salute esercita funzioni di:
 - indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal Piano Sanitario e Sociale Integrato nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali,
 - programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con l'Azienda USL 4 di Prato in riferimento al Presidio Ospedaliero e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie,

- organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies comma 3 del D.Lvo 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni individuate dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale ;
 - organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale,
 - controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati.
3. Fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, la Società della Salute, al fine di garantire l'unitarietà delle attività socio-assistenziali in integrazione con quelle socio-sanitarie, gestirà in forma diretta le funzioni di cui alla LR n. 40/2005 e s.m.i, articolo 71 bis, comma 3, lettere d) e le funzioni relative alla Non Autosufficienza ed alla Disabilità di cui alla lettera c) della stessa legge, mentre, per le altre attività socio-sanitarie previste nella lettera c), si avvale dell'azienda sanitaria locale, tramite apposita convenzione.
 4. La gestione di ulteriori attività rispetto a quelle indicate nel presente articolo, consentita da eventuali diverse disposizioni regionali, dovrà essere approvata dall'Assemblea consortile con maggioranza qualificata superiore ai due terzi.
 5. Le funzioni sono esercitate dalla Società della Salute assicurando:
 - il coinvolgimento delle Comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nell'individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione;
 - la garanzia di qualità e di appropriatezza delle prestazioni;
 - il controllo e la certezza dei costi, nei limiti delle risorse individuate a livello regionale, comunale e Aziendale;
 - l'universalismo e l'equità di accesso alle prestazioni.
 6. Le funzioni esercitate dalla Società della Salute sono di competenza esclusiva. Nessuno degli Enti consorziati può adottare atti nelle materie che il presente statuto riserva in via esclusiva alla Società della Salute, fatte salve le sperimentazioni autorizzate.

Art. 5 - Governo dell'offerta e della domanda

1. La Società della Salute, come indicato nell'articolo 71 ter comma 2 LR n. 40/2005 e s.m.i., esercita il governo dell'offerta di servizi sociali, sanitari e sociosanitari territoriali e della domanda complessivamente espressa nel territorio, attraverso:
 - lo sviluppo, nell'ambito della medicina generale, di modelli organizzativi basati sul lavoro associato e multi professionale e sull'approccio proattivo,
 - la stipula di accordi con i medici di medicina generale finalizzati ad incentivare obiettivi di qualità e continuità delle cure,
 - l'analisi dei consumi sanitari e socio-sanitari della popolazione di riferimento relativamente alle tipologie e ai volumi delle prestazioni specialistiche, diagnostiche ed ospedaliere in rapporto al fabbisogno di zona ed alle indicazioni regionali,
 - il coordinamento delle funzioni finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale e la definizione di protocolli operativi, in particolare per i soggetti in dimissione dagli ospedali, favorendo l'integrazione con i progetti sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali.
2. La Società della Salute provvede alla ricognizione dei regolamenti e delle modalità attuative dei servizi attualmente vigenti, provvedendo, ove necessario, alla loro revisione e modifica.

TITOLO II - ORGANI

Art. 6 - Organi

1. Sono organi della Società della Salute:
 - L'Assemblea dei soci
 - La Giunta esecutiva
 - Il Presidente
 - Il Direttore
 - Il Collegio Sindacale
2. I rappresentanti nominati restano in carica in ciascun organo per il tempo del loro mandato e decadono automaticamente alla conclusione di questo, salvo quanto previsto all'art. 14 per il Direttore e all'art. 16 per il Collegio Sindacale.
3. Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti interni approvati dall'Assemblea dei soci.
4. Ai componenti degli organi della Società della Salute, per quanto attiene permessi e rimborsi spese, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. .
5. I componenti dell'Assemblea dei soci, della Giunta esecutiva e il Presidente non godono d'indennità aggiuntive oltre quelle derivanti dalle funzioni svolte nelle Istituzioni di appartenenza. Agli stessi si applicano le cause di incompatibilità e di decadenza, così come regolate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Art. 7 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è composta dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale e dal sindaco o da un componente della giunta di ciascun comune aderente (L.R. 40/2005 e s.m.i.). La sua attività è collegiale.
2. Le quote di partecipazione dei singoli soci sono così determinate:
 - per quanto riguarda l'Azienda Unità Sanitaria Locale, nella percentuale pari a 1/3 del totale,
 - per quanto riguarda i Comuni, per il restante 2/3. Le singole quote sono determinate in ragione del numero dei residenti in ogni Comune alla data del 31/12/2008.
3. La revisione delle quote di partecipazione è effettuata nei termini previsti dall'art 11 della Convenzione.
4. E' esclusa la possibilità di delega ad altri soggetti esterni all'Assemblea, salvo le ipotesi previste nel presente articolo.
5. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Società della Salute.
6. Ai fini del quorum funzionale partecipativo, per la validità delle sedute, è necessaria la presenza di almeno cinque membri, di cui, uno in rappresentanza dell'Azienda USL 4 di Prato e quattro in rappresentanza dei Comuni, tra i quali, necessariamente, il Comune di Prato.
7. All'Assemblea dei soci è invitato il Presidente della Provincia per il coordinamento con le funzioni di cui all'articolo 13 della LR n. 41/2005.
8. L'Assemblea decade, e deve essere ricostituita con le procedure previste all'art. 9 quando sia rinnovata, contestualmente, almeno la metà più uno dei Consigli Comunali degli Enti consorziati. Al

fine di assicurarne la funzionalità, gli organi della Società della Salute svolgono, in regime di "prorogatio", le proprie funzioni fino alla riunione della seduta di insediamento dell'Assemblea.

9. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta in tempo utile e comunque con un preavviso minimo di 48 ore. La convocazione potrà essere effettuata mediante invio di apposita comunicazione agli indirizzi, anche di posta elettronica, forniti dai membri della medesima.

Art. 8 - Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci esercita le funzioni di:

- a) dettare indirizzi programmatici e direttive nei confronti della Giunta Esecutiva
- b) eleggere i componenti della Giunta esecutiva
- c) eleggere il Presidente della Società della Salute tra i componenti dell'Assemblea.

2. L'Assemblea dei soci, in particolare, approva:

a maggioranza delle quote rappresentate dai suoi componenti

- a) l'elezione dei componenti non di diritto della Giunta Esecutiva;
- b) la nomina del Collegio Sindacale;
- c) la definizione degli indirizzi per la predisposizione del Piano Integrato di Salute;
- d) il regolamento per il proprio funzionamento e tutti gli altri regolamenti, con esclusione di quelli di competenza della Giunta Esecutiva di cui all'art. 12;
- e) la nomina dei membri del Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo Settore;
- f) le linee guida per la definizione dei percorsi assistenziali relativi all'organizzazione dei servizi territoriali nonché per la garanzia della continuità assistenziale e per l'applicazione dei livelli essenziali relativi alle materie di competenza della Società della Salute, nell'ambito della programmazione regionale in materia;

a maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote rappresentate dai suoi componenti e comunque col voto favorevole di almeno due comuni e dell'Azienda USL 4

- a) l'elezione del Presidente
 - b) il piano integrato di salute
 - c) la relazione annuale sullo stato di salute
 - d) il bilancio preventivo annuale e pluriennale
 - e) il bilancio d'esercizio
 - f) i regolamenti di accesso ai servizi, che disciplinano, tra l'altro:
 - le tipologie dei servizi e delle prestazioni erogabili;
 - i criteri di accesso agli stessi e le modalità di valutazione professionale;
 - i criteri per la definizione delle tariffe ordinarie e dei prezzi delle prestazioni;
 - le modalità e i criteri per la definizione della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;
 - g) ogni altro atto di programmazione che preveda l'impegno finanziario a carico dei soggetti aderenti alla Società della Salute.
6. L'approvazione degli atti di programmazione, tra cui la proposta del piano integrato di salute, avviene, previo parere dei consigli comunali degli Enti aderenti, da esprimere entro trenta giorni dal loro ricevimento.
 7. I bilanci e i regolamenti approvati dall'Assemblea sono trasmessi ai consigli comunali degli Enti aderenti e all'Azienda sanitaria locale anche per consentire l'adozione degli atti eventualmente previsti dai loro statuti.

Art. 9 - Prima seduta dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata, per la seduta d'insediamento, entro il ventesimo giorno dal rinnovo dei Consigli Comunali di cui all'art. 7 comma 9 del presente Statuto e deve riunirsi entro 10 giorni dalla sua convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco del Comune che detiene la quota associativa più alta ed è presieduta dallo stesso fino all'elezione del Presidente.
3. Nella prima seduta vengono effettuati i seguenti adempimenti:
 - preso atto dei nominativi degli Amministratori nominati da ciascun comune aderente, come individuati al comma 1 art. 7 del presente statuto,
 - accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea,
 - elezione del Presidente e dei tre componenti non di diritto della Giunta esecutiva.
 - attribuzione da parte di ciascun Ente consorziato, non componente della Giunta esecutiva, della quota di propria spettanza, di cui all'art. 11 della Convenzione costitutiva, a favore di uno degli Enti partecipi dell'organo esecutivo.

Art. 10 - Deliberazioni dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte secondo le maggioranze previste dal precedente articolo 8 comma 2. Le deliberazioni per le quali non sia prevista l'approvazione a maggioranza delle quote rappresentate dai suoi componenti o qualificata si intendono approvate a maggioranza semplice.
2. Le sedute dell'Assemblea sono di norma pubbliche, fatto salvo le sedute che trattino argomenti di valutazione o giudizio su persone. Alle sedute interviene il Direttore della Società della Salute, senza diritto di voto, che ne assicura la verbalizzazione. Il verbale è sottoscritto, congiuntamente, dal Direttore e dal Presidente dell'Assemblea.
3. I componenti che dichiarino di astenersi dal votare vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del quorum strutturale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti ai fini del quorum funzionale.
4. Il Presidente può invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti, anche estranei alla Società della Salute, per l'esame di particolari materie o questioni.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono pubblicate sul sito web della Società della Salute, fatte salve eventuali nuove normative in materia di pubblicità degli atti.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea diventano esecutive a decorrere dall'undicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le stesse siano dichiarate immediatamente eseguibili da parte dell'Assemblea medesima.
7. Per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le disposizioni dettate da apposito regolamento interno.

Art. 11 - Giunta esecutiva - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta esecutiva è composta da cinque componenti. Fanno parte di diritto della Giunta esecutiva il Presidente della Società della Salute e il Direttore generale della Azienda USL 4 di Prato o suo delegato. I restanti tre componenti sono eletti dall'Assemblea dei soci al proprio interno.
2. La Giunta esecutiva è presieduta dal Presidente della Società della Salute e le sue sedute sono collegiali.

3. Le sedute della giunta esecutiva non sono pubbliche, ad esse interviene, senza diritto di voto, il Direttore della Società della Salute che ne assicura la verbalizzazione, anche tramite strumenti informatici.
4. Le deliberazioni della Giunta esecutiva, vengono pubblicate sul sito web della Società della Salute, fatte salve eventuali nuove normative in materia di pubblicità degli atti. Diventano esecutive a decorrere dall'undicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le stesse siano dichiarate immediatamente eseguibili da parte della Giunta medesima.
5. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario, ovvero su richiesta congiunta di almeno due componenti.
6. Le sedute della Giunta esecutiva sono valide con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il Presidente e il Direttore Generale dell'Azienda USL 4 di Prato o suo delegato. La Giunta delibera con votazioni espresse, di norma, in forma palese.
7. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza delle quote, come determinate dall'art. 11 della Convenzione costitutiva e dal precedente art. 9, comma 3, dei componenti della Giunta presenti alla seduta.
8. I componenti della Giunta che dichiarino di astenersi dalla votazione vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del quorum strutturale per la validità delle sedute, ma non nel numero dei votanti ai fini del quorum deliberativo.
9. Le sedute della Giunta o la partecipazioni di uno dei suoi membri può avvenire anche attraverso l'utilizzo di tecnologie audio-video.
10. Il Direttore partecipa alle sedute della Giunta esecutiva con funzioni consultive, con diritto di far inserire a verbale le proprie valutazioni.
11. Il Presidente della Giunta esecutiva può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relative ad oggetti posti all'ordine del giorno.
12. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo per le adunanze e le deliberazioni della giunta si applicano le disposizioni dettate da apposito regolamento interno.

Art. 12 - Funzioni della Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è l'organo di amministrazione e adotta, nell'ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'Assemblea dei soci, gli atti ed i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa della Società della Salute che non siano riservati, dalla legge o dallo Statuto, alla competenza di altri organi consortili.
2. Approva i programmi esecutivi, i progetti, gli atti di indirizzo e tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per la gestione amministrativa che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza degli altri organi consortili.
3. Approva i seguenti regolamenti:
 - il regolamento di organizzazione e disciplinare per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea dei soci;
 - il regolamento di disciplina degli acquisti;
 - i regolamenti sull'accesso e la pubblicità degli atti e la tutela dei dati personali.
 - la regolamentazione prevista ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Adotta gli atti, formalmente redatti e istruiti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci nelle materie di sua competenza;
5. Formula, al Presidente, la proposta di nomina del Direttore e del nucleo di valutazione .
6. Competono, inoltre alla Giunta, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea dei soci:
 - a. le linee guida per la definizione dei percorsi assistenziali relativi all'organizzazione dei servizi territoriali e alla garanzia della continuità assistenziale e di applicazione dei livelli essenziali relativi alle materie di competenza della Società della Salute, nell'ambito della programmazione regionale in materia,
 - b. gli atti di regolazione della domanda con soggetti pubblici o privati convenzionati, mediante specifici accordi, identificando i relativi strumenti di controllo,
 - c. le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe,
 - d. le deliberazioni in materia di convenzioni con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici ambulatoriali,
 - e. l'approvazione delle convenzioni e degli accordi di programma,
 - f. l'individuazione dei criteri per la rilevazione e per il controllo della domanda di farmaci e di prestazioni assistenziali di base,
 - g. l'individuazione di standard di qualità e di rapporto costo/efficacia dei servizi e delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche, private e private no-profit,
 - h. i progetti integrati per obiettivi di salute su tematiche prioritarie e rilevanti,
 - i. l'erogazione di contributi su progetti specifici, sulla base dei criteri stabiliti da apposito regolamento,
 - j. la definizione e l'attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, su proposta del direttore.
 - k. la concessione dei patrocini
7. La Giunta esecutiva è competente altresì ad approvare, per le parti di rispettiva competenza, gli accordi annuali con il presidio ospedaliero, previa concertazione, nella Conferenza dei Sindaci, con l'Azienda Sanitaria. Gli accordi prevedono:
 - a. volumi e tipologie di ricoveri riferiti alla popolazione, sulla base delle indicazioni programmatiche della Regione,
 - b. volumi e tipologie di prestazioni specialistiche e diagnostiche erogate in regime ambulatoriale dal presidio ospedaliero in rapporto al fabbisogno di zona e alle indicazioni regionali,
 - c. protocolli operativi che assicurino la continuità assistenziale tra ospedale e servizi territoriali nell'ambito dei percorsi assistenziali integrati.
8. La Giunta esecutiva, almeno trimestralmente, è tenuta a relazionare in Assemblea dei Soci sull'attività della Società della Salute.

Art. 13 - Presidente

1. Il Presidente è eletto nell'ambito dell'Assemblea, con funzioni di presidente della medesima nonché anche di presidente dell'Assemblea dei soci e della Giunta esecutiva.
2. Il Presidente è il rappresentante legale della Società della Salute..
3. Il Presidente ha la rappresentanza generale della Società della salute ed esercita le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede l'Assemblea dei soci e la Giunta esecutiva, stabilendone l'ordine del giorno,
 - b. compie gli atti che gli sono demandati dal presente statuto o da deliberazioni dell'Assemblea dei soci o della Giunta,

- c. vigila sull'osservanza, da parte della Giunta, degli indirizzi dell'Assemblea dei soci per la realizzazione dei programmi e il perseguimento degli scopi di gestione,
 - d. nomina, su proposta della Giunta esecutiva, il Direttore della Società della Salute, previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale Toscana,
 - e. promuove la consultazione sugli atti d'indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del Terzo Settore e gli organismi di partecipazione della Società della Salute,
 - f. firma i verbali di deliberazione dell'Assemblea dei soci e della Giunta esecutiva,
4. Il Presidente assicura il collegamento tra l'Assemblea dei soci e la Giunta esecutiva, coordinando l'attività d'indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione, garantendo l'unitarietà delle attività della Società della Salute.
 5. Il Presidente è membro di diritto della Conferenza Regionale delle Società della Salute e della Conferenza Aziendale dei Sindaci previste dalla LR n. 40/2005 e s.m.i..

Art. 14 - Direttore

1. Il Direttore della Società della Salute è nominato dal Presidente, su proposta della Giunta esecutiva, previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale.
2. L'incarico di Direttore può essere conferito a:
 - a. un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del comune con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni maturata nel ruolo dirigenziale,
 - b. soggetti in possesso del diploma di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa di organismi, aziende o enti pubblici o privati,
 - c. soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore dei servizi sociali di cui all'art. 40, comma 5 della LR n. 40/2005 s.m.i.,
 - d. un medico di base convenzionato da almeno dieci anni.
3. L'incarico di Direttore è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il Presidente, di durata quinquennale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile, in base ad uno schema tipo approvato dalla giunta regionale.
4. L'incarico di Direttore è incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro instaurato a qualsiasi titolo ed in qualunque forma, anche di mera consulenza, nei confronti di associazioni, cooperative, fondazioni presenti sul territorio della Provincia di Prato. Sono altresì incompatibili gli incarichi conferiti da ogni altro soggetto, pubblico o privato, fatti salvi quelli previsti dalla normativa vigente, che possano costituire conflitto di interesse con l'incarico di Direttore della Società della Salute.
5. Il Direttore non può far parte, anche in forma gratuita, di organi collegiali, nemmeno elettivi, di Enti pubblici o privati, di associazioni, cooperative, fondazioni presenti sul territorio della Provincia di Prato, salvo che lo stesso sia stato a ciò designato dalla Società della Salute.
6. Il Presidente della Società della Salute accerta la sussistenza delle condizioni d'incompatibilità del Direttore al momento della nomina. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato dal Presidente, in qualunque momento, al Direttore il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente. Decorso tale termine, senza che le cause siano state rimosse, il Direttore è dichiarato decaduto.

Art. 15 - Funzioni del Direttore

1. Il Direttore esercita tutte le competenze previste dalla vigente normativa, dallo statuto, dalla convenzione e dai regolamenti, nonché quelle espressamente conferitegli dall'Assemblea dei soci e

dalla Giunta esecutiva. E' responsabile dell'attuazione degli atti adottati dall'Assemblea dei soci e dalla Giunta esecutiva.

2. Il Direttore predispose gli atti di programmazione e ne cura l'attuazione, assicura la programmazione e la gestione operativa delle attività di cui all'articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d) della LR n. 40/2005 e s.m.i.;
3. Il Direttore esercita la direzione amministrativa e finanziaria della Società della Salute, in particolare:
 - a) predispose il piano integrato di salute;
 - b) predispose lo schema della relazione annuale;
 - c) predispose il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il bilancio di esercizio;
 - d) predispose gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i responsabili delle strutture organizzative dell'Azienda unità sanitaria locale il budget di competenza;
 - e) predispose gli altri atti di competenza della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea dei soci;
 - f) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della Società della Salute;
 - g) dirige le strutture individuate dal Regolamento di organizzazione secondo quanto disposto all'articolo 71 quindicesimo, comma 1, LR n. 40/2005 e s.m.i.;
 - h) esercita le funzioni direzionali secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle materie di competenza della Società della Salute;
 - i) dirige le strutture organizzative operative e quelle di supporto tecnico amministrativo attribuendo i relativi incarichi di direzione delle strutture stesse nel rispetto delle disposizioni del CCNL di riferimento;
 - l) esercita le funzioni di responsabile di zona ai sensi dell'articolo 64, comma 8 della LR n. 40/2005 e s.m.i.;
 - m) rappresenta in giudizio la Società della Salute per gli atti di propria competenza.
4. Il Direttore dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e assume le funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
5. Il Direttore, in quanto responsabile della zona-distretto, fa parte della Direzione Aziendale dell'Azienda USL 4 di Prato, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2, della LR n. 40/2005 e s.m.i.

Art. 16 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Un componente del Collegio sindacale è designato dall'Azienda USL 4 di Prato.
2. Il Collegio sindacale esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Società della Salute.
3. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
4. L'attività dei revisori è disciplinata altresì dalla legge e dal Regolamento di contabilità della Società della Salute.
5. Nell'esercizio delle funzioni il collegio può accedere agli atti e ai documenti della Società della Salute e degli enti consorziati, connessi alla sfera delle sue competenze, e presenta relazioni e documenti all'Assemblea dei soci.
6. Il Collegio può essere invitato ad assistere alle sedute dell'Assemblea dei soci.

7. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio sindacale è fissata in misura non superiore al 10% degli emolumenti del Direttore della Società della Salute. Al Presidente del Collegio sindacale compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

TITOLO III - ASSETTI ORGANIZZATIVI - PROGRAMMAZIONE E PERSONALE

Art. 17 - Assetti organizzativi

1. la Società della Salute disciplina, con propri specifici regolamenti, l'organizzazione interna e quella dei servizi di cui assume la gestione diretta, ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 5 della LR n.40/2005 e s.m.i..
2. Il regolamento di organizzazione disciplina e assicura:
 - a) i criteri di costituzione delle strutture organizzative operative e di quelle di supporto tecnico-amministrativo;
 - b) la composizione dell'ufficio di direzione zonale di cui all'articolo 64, comma 6 della LR n.40/2005 e s.m.i.;
 - c) le modalità di integrazione fra le strutture dell'Azienda USL 4 di Prato e quelle della Società della Salute;
 - d) l'assenza di duplicazioni di attività fra la Società della Salute e gli Enti consorziati. Nel rispetto del principio di razionalità economica appena enunciato e per garantire l'efficacia delle prestazioni può essere fatto ricorso alla costituzione di strutture organizzative operative interorganizzative con i soggetti consorziati.
3. Gli incarichi di responsabilità delle strutture di cui al comma 2, lettera a), sono attribuiti dal direttore, nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento.

Art. 18 - Programmazione

1. La Società della Salute predispone il Piano Integrato di Salute secondo gli indirizzi stabiliti dalla regione.
2. Il Piano integrato di salute (PIS) è lo strumento attraverso il quale sono sviluppate le azioni per la promozione della salute e la programmazione integrata viene complessivamente orientata secondo specifici obiettivi di salute, che sono vincolanti anche per l'attività di programmazione dei singoli soggetti consorziati.
3. Il Piano attuativo locale (PAL) recepisce il contenuto del PIS per quanto riguarda gli obiettivi generali del livello locale di programmazione e le attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, in coerenza con quanto previsto all'art. 22, comma 1, della LR n. 40/2005 e smi.
4. È compito del PIS:
 - definire il profilo epidemiologico delle comunità locali, con particolare attenzione alle condizioni dei gruppi di popolazione che, per caratteristiche socio-economiche, etnico-culturali, residenziali, sono a maggiore rischio in termini di stili di vita inappropriati o difficoltà di carattere culturale, organizzativo o fisico nell'accesso ai servizi;
 - definire gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi standard quantitativi e qualitativi zionali in linea con gli indirizzi regionali, tenendo conto del profilo di salute, dei bisogni sanitari e sociali e delle disuguaglianze che caratterizzano la comunità locale;
 - individuare le azioni attuative;
 - definire la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio con indicazione delle capacità di intervento in termini sia di strutture che di servizi;

- definire il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali, in coerenza con la programmazione regionale;
 - attivare gli strumenti di valutazione per misurare gli obiettivi specifici di zona.
5. Il PIS si attua attraverso un Programma operativo annuale (POA) che ne può costituire aggiornamento, comprende programmi e progetti operativi: i programmi individuano gli obiettivi secondo gli indirizzi contenuti negli obiettivi di salute condivisi a livello regionale e specifici di zona, i progetti operativi individuano le azioni necessarie a conseguire i singoli obiettivi previsti dai programmi di riferimento.
 6. Il Programma Operativo Annuale e il bilancio preventivo economico annuale della Società della Salute devono necessariamente corrispondere tra loro in modo completo e coerente.
 7. Il PIS ha durata analoga al ciclo della programmazione sociale e sanitaria integrata regionale cui si ispira, è predisposto dal Direttore secondo gli indirizzi di programmazione definiti dall'Assemblea consortile sulla base delle linee espresse dai singoli Enti consorziati, è approvato dall'Assemblea dei soci della Società della Salute previo parere dei Consigli comunali, da esprimersi entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Art. 19 - Personale

8. La Società della Salute è dotata di una propria dotazione organica. Il personale necessario al funzionamento è assicurato prioritariamente dagli Enti consorziati.
9. Il personale della Società della Salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità presso gli Enti consorziati ed espletamento delle procedure.
10. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente della Società della Salute si applica, in via transitoria e fino alla ridefinizione da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), il contratto relativo al personale del servizio sanitario nazionale.
11. Le carenze di organico sono coperte da accessi dall'esterno attraverso le procedure previste dalle norme vigenti.
12. La Società della Salute promuove e valorizza la formazione continua ed integrata e l'aggiornamento permanente del personale dipendente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PIS.
13. Per obiettivi determinati o per esigenze di potenzialità dei servizi, la Società della Salute può avvalersi anche di collaborazioni esterne da instaurare con apposito disciplinare in osservazione alla normativa vigente in materia.

Art. 20 - Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è nominato dal Presidente su proposta della Giunta esecutiva, in numero di tre membri.
2. Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante la comparazione dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta gestione delle risorse ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo di valutazione valuta il personale della Società della Salute determinando la quota di retribuzione di risultato annua spettante a ciascun soggetto avente responsabilità gestionale.
3. I criteri d'individuazione dei componenti, nonché le modalità di funzionamento, composizione e compiti specifici del nucleo di valutazione sono definiti nel regolamento di programmazione e controllo della Società della Salute.

Art. 21 - Sistema informativo

1. La Società della Salute garantisce il governo della domanda, la programmazione e la gestione dei servizi nonchè la conoscenza delle evidenze della domanda stessa e sviluppa un sistema di raccolta e di elaborazione delle informazioni.
2. Per conseguire le finalità di cui al precedente comma 1 si dota di sistemi informatici ed informativi ordinati ed integrati anche con l'Osservatorio Provinciale per le Politiche Sociali e con i sistemi informativi degli enti consorziati.
3. La Società della Salute aderisce alla rete telematica regionale e adotta tutte le soluzioni tecnologiche ed informative nel rispetto degli standard regionali assunti nell'ambito della medesima rete secondo quanto previsto dalla LR 26 gennaio 2004 n. 1 "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete Telematica Regionale Toscana".

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE - ACCESSO E TRASPARENZA

Art. 22 - Organismi di partecipazione

1. La Società della Salute promuove la partecipazione dei cittadini e degli operatori attraverso l'attività di comunicazione dei dati epidemiologici necessari a sviluppare la consapevolezza dell'incidenza, degli stili di vita corretti, della salubrità dell'ambiente e della salute. La Società della Salute promuove, inoltre, il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terzo settore nell'individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione.
2. La Società della Salute assicura modalità di confronto permanente sulle tematiche della qualità dei servizi e della partecipazione degli utenti, definendo l'eventuale concessione in uso di locali e modalità di esercizio del diritto di accesso e di informazione.
3. La Società della Salute assicura a tutti cittadini la trasparenza, la semplificazione delle procedure e l'informazione, nonché la conoscenza dei dati epidemiologici.
4. Nell'ambito della Società della Salute sono istituiti:
 - il comitato di partecipazione
 - la consulta del terzo settore

Art. 23 - Comitato di partecipazione

1. L'Assemblea dei soci nomina i componenti del Comitato di partecipazione tra i rappresentanti della comunità locale, espressione dei soggetti che rappresentano l'utenza che usufruisce dei servizi, l'associazionismo di tutela, di promozione e sostegno attivo purché non erogatori di prestazioni.
2. Il Comitato elegge al proprio interno un presidente che ha il compito di convocare le sue riunioni.
3. Il Comitato ha le seguenti funzioni:
 - a. avanza proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e governo generale,
 - b. esprime parere sulla proposta di Piano Integrato di Salute e sullo schema di relazione annuale della società della salute entro trenta giorni dal loro ricevimento,
 - c. esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell'utenza, nonché sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro dignità,

- d. redige, anche formulando specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva attuazione del PIS e sullo stato dei servizi locali, che è trasmesso agli organi della società della salute, alle organizzazioni sindacali e alle altre parti sociali.
4. Il Comitato di partecipazione ha il potere di accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della zona distretto e richiedere specifiche analisi e approfondimenti al Direttore della Società della Salute.
5. La durata in carica del Comitato coincide con quella degli organi collegiali di governo della Società della Salute. Il Comitato, pertanto, decade automaticamente con la decadenza di tali organi.
6. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono stabilite in apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea dei soci su proposta dello stesso Comitato.

Art. 24 - Consulta del Terzo Settore

1. L'Assemblea dei soci nomina i componenti della Consulta del Terzo Settore tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e operano in campo sanitario e sociale.
2. La Consulta del Terzo Settore elegge al proprio interno un presidente.
3. La Consulta del Terzo Settore esprime proposte progettuali per la definizione del piano integrato di salute.
4. La durata in carica della Consulta coincide con quella degli organi collegiali di governo della Società della Salute. La Consulta, pertanto, decade automaticamente con la decadenza di detti organi, i lavori della Consulta si svolgono sia in forma collegiale, sia in commissioni di lavoro a carattere tematico.
5. Le modalità di costituzione e di funzionamento della Consulta sono stabilite in apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci su proposta della Consulta stessa.

Art. 25 - Agorà della Salute

1. Al fine di garantire la partecipazione e assicurare uno scambio diretto di esigenze, opinioni e critiche, la Società della Salute in coordinamento con l'Azienda USL 4 di Prato promuove due "Agorà della Salute" all'anno, aperte alla popolazione in cui è assicurata la presenza, di almeno uno degli assessori regionali di riferimento.
2. Al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini, la Società della Salute, mette a disposizione locali idonei per incontri pubblici, convegni e seminari sulla salute, l'organizzazione sanitaria e la promozione di corretti stili di vita. Per assemblee pubbliche sui temi inerenti la salute, compreso il dibattito sul funzionamento del sistema sanitario, la Società della Salute predispone idonei locali attrezzati per lo svolgimento delle stesse e provvede alla pubblicizzazione delle assemblee attraverso idonei strumenti anche cartacei.

Art. 26 - Comunicazione, educazione e promozione della salute

1. La Società della Salute attua interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli organismi professionali e di categoria della sanità, le associazioni del terzo settore ed in raccordo con le funzioni educative e di promozione culturale di competenza degli enti locali e delle altre istituzioni pubbliche.

Art. 27 - Accesso agli atti

1. La Società della Salute impronta la propria attività al principio della trasparenza, al fine di garantire l'imparzialità della gestione. A tal fine, tutti gli atti degli organi della Società della Salute sono pubblici ed accessibili ai cittadini. La Società della Salute assicura altresì la conoscibilità degli atti dei propri organi mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.
2. I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi possono accedere alle informazioni ed agli atti della Società della Salute secondo le norme di legge.
3. La Società della Salute stabilisce con proprio regolamento le modalità di informazione e di accesso dei cittadini, singoli od associati, agli atti e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere.

Art. 28 - Carta dei Servizi

1. A tutela degli utenti, la Società della Salute adotta la Carta dei Servizi, contestualmente ai singoli regolamenti sul funzionamento dei servizi erogati, nel rispetto dei principi di uguaglianza, universalità, imparzialità, continuità, partecipazione e tutela dei diritti degli utenti.
2. La Carta dei servizi, redatta in conformità alle disposizioni di legge, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione dei servizi e i principali fattori di qualità degli stessi, definendone gli standard minimi di appropriatezza. Prevede gli strumenti di partecipazione dei cittadini alle prestazioni dei servizi, i meccanismi di tutela e le procedure di reclamo; assicura la piena informazione degli utenti. La Carta è sottoposta a verifiche annuali, in relazione all'aggiornamento sullo stato dei servizi.

Art. 29 - Relazioni sindacali

1. I rapporti con le organizzazioni sindacali sono regolati da apposito protocollo di relazioni sindacali, con particolare riferimento alle materie sottoposte ai diritti di informazione preventiva e successiva, concertazione e contrattazione, in coerenza con quanto previsto dalle norme vigenti, ivi compresi i contratti collettivi nazionali di lavoro e quelli integrativi aziendali.

TITOLO V - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 30 - Criteri di gestione

1. La Società della Salute informa la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed adotta la contabilità economico-patrimoniale.
2. La Società della Salute predispose un bilancio d'esercizio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Il periodo amministrativo coincide con l'anno solare. Per la tenuta della contabilità la Società della Salute può avvalersi, previa convenzione, delle strutture operanti negli Enti consorziati.
3. Il Fondo di dotazione iniziale è stabilito nella Convenzione ed è finanziato in ragione delle quote di cui all'art. 11 comma 2 della stessa.
4. La Società della Salute persegue l'obiettivo del pareggio economico annuo attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi d'esercizio. Per conseguire tale obiettivo ricorre anche alle logiche ed agli strumenti del controllo di gestione di cui al successivo articolo 31
5. Nel caso si verifichi un utile di esercizio, l'Assemblea, su proposta della Giunta, ed acquisito il parere del Collegio dei revisori, decide la sua destinazione. Nel caso si verifichi una perdita d'esercizio, la Società della Salute redige ed approva un piano con l'individuazione delle modalità di

- copertura della perdita stessa e consenta di riportare in equilibrio la gestione economica nell'esercizio immediatamente successivo.
6. Il regolamento di contabilità disciplina, sulla base degli indirizzi regionali, la gestione patrimoniale, economica e finanziaria , nonché gli atti, i documenti e i vari aspetti contabili della Società della Salute.
 7. Per quanto non disciplinato espressamente dalla legge regionale in materia e dal presente Statuto si applica la disciplina prevista per le aziende speciali.

Art. 31 - Modalità di finanziamento

1. Il finanziamento della Società della Salute, come previsto dalla LR n. 40/2005 e s.m.i., è assicurato con le seguenti risorse:
 - A. quota del fondo sanitario regionale, determinata dal piano sanitario e sociale integrato regionale, finalizzata a finanziare le attività individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 3, lettera c);
 - B. quota del fondo sociale regionale determinata ai sensi della lettera a);
 - C. conferimenti degli enti consorziati, come previsto in convenzione;
 - D. risorse destinate all'organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale individuati dai comuni consorziati ai sensi dell'art. 71 bis, comma 3, lettera d).
2. Gli Enti consorziati provvedono al funzionamento della Società della Salute mediante trasferimenti trimestrali anticipati, il cui ammontare è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. Ciascun Ente consorziato può assegnare alla Società della Salute la gestione e la realizzazione di ulteriori attività, che sono finanziate e regolate da apposita convenzione.
4. L'Azienda USL 4 di Prato, contestualmente all'adozione del proprio bilancio, presenta alla Società della Salute il documento che evidenzia le risorse determinate per la zona-distretto, che costituisce, per la parte relativa alle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, riferimento per gli strumenti di programmazione locale di cui agli articoli 21 e 22 della LR n. 40/2005 e s.m.i.

Art. 32 - Patrimonio netto

1. Il patrimonio netto è costituito da
 - Fondo di dotazione
 - Riserve di utili
 - Perdite sospese
 - Contributi in conto capitale al netto delle quote di ammortamento sterilizzate
2. Il fondo di dotazione è costituito dal conferimento iniziale di denaro, di immobili o altri beni in sede di primo impianto.
3. I beni della Società della Salute sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 33 - Bilancio

1. Il Bilancio di esercizio rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società della Salute relativa al periodo annuale.

2. Il Bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Al bilancio si allega la relazione sulla gestione.

Art. 34 - Controllo di gestione e sistema della qualità

1. La Società della Salute adotta il controllo di gestione quale sistema volto a guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti. Le modalità sono stabilite all'interno del regolamento di contabilità di cui al successivo art. 35.
2. La Società della Salute utilizza la contabilità analitica per attuare il controllo della gestione attraverso la misurazione, la rilevazione, la destinazione e l'analisi dei costi e dei ricavi.

Art. 35 - Servizio di tesoreria ed economato

1. La Società della Salute ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato, previo espletamento di gara a evidenza pubblica, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria.
3. La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dalla vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia, nonché dal regolamento di contabilità della Società della Salute
4. Il servizio di economato della Società della Salute è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 36 - Attività contrattuale

1. L'attività contrattuale (gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere) è disciplinata da apposito regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti consorziati.
2. La Società della Salute può avvalersi dell'ESTAV secondo quanto disposto dall'art. 132 comma 3 della LR n. 40/2005 e s.m.i.

Art. 37 - Convenzioni

1. La Società della Salute può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati accreditati per l'acquisizione di prestazioni, di carattere sociale e sanitario non ospedaliero, rientranti nelle proprie finalità.
2. La Società della Salute potrà avvalersi, tramite opportuni accordi, del supporto di tutti gli enti pubblici, di programmazione o tecnici, che siano utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
3. La Società della Salute, per l'espletamento di servizi determinati, promuove forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni, con le organizzazioni del volontariato, del Privato Sociale e del Terzo Settore.

Art. 38 - Regolamenti interni

1. La Società della Salute opera attraverso regolamenti interni, in particolare adotta:
 - il regolamento di organizzazione
 - il regolamento di contabilità
 - il regolamento di programmazione e controllo

- il regolamento sulla privacy
 - il regolamento per l'affidamento dei servizi, delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia
 - il regolamento di accesso ai servizi ed alle prestazioni
 - il regolamento di funzionamento degli organi
 - il regolamento sul patrimonio
2. Il Regolamento di accesso ai servizi ed alle prestazioni viene trasmesso ai singoli Enti associati per le azioni amministrative conseguenti.
 3. Il Regolamento di accesso ai servizi ed alle prestazioni disciplina, tra le altre cose, tutti i servizi sanitari e sociali integrati previsti alle lettere c) e d) della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i., di cui la Società della Salute assume la gestione diretta svolgendola in modo unitario, per i soggetti aderenti, ai sensi dell' articolo 71 bis comma 5 della medesima.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Strumenti gestionali

1. Le disposizioni del presente Statuto che normano attività attinenti alla gestione diretta di servizi, saranno rese operanti nel caso in cui questa forma venga attivata secondo le disposizioni di cui all'art. 71 bis, comma 5 e comma 6 della LR. n. 40/2005, in particolare:

Art. 16 - Collegio sindacale

Art. 20 - Nucleo di valutazione

Art. 34 - Controllo di gestione

Art. 35 - Servizio di Tesoreria ed economato

Art. 40 - Norma transitoria

1. Durante la fase costituente e comunque fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, al fine di favorire il graduale passaggio dalla sperimentazione alla fase a regime, l'Assemblea dei soci opera come Assemblea Costituente, riunendosi almeno una volta al mese e comunque ogni volta in cui si debbano adottare atti di indirizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto dalla LR n. 40/2005 s.m.i., fino all'adozione dei regolamenti consortili previsti nel presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, i regolamenti dei Comuni consorziati e dell'Azienda USL 4 di Prato, nonché i regolamenti già approvati dalla Società della Salute nella fase sperimentale.
3. La Società della Salute assicura la continuità delle sperimentazioni e dei protocolli in atto.
4. Le modalità procedurali previste all'art. 9 del presente statuto, per la prima seduta dell'Assemblea, valgono anche per la prima seduta successiva all'approvazione del nuovo Statuto e della nuova Convenzione da parte degli Enti consorziati. I termini entro i quali deve essere convocata l'Assemblea, in questo caso, decorrono dalla data di presa d'atto, da parte della medesima, dell'avvenuta approvazione, dello Statuto e della Convenzione, da parte degli Enti consorziati.

Art. 41 - Entrata in vigore

Il presente Statuto, contestualmente alla Convenzione, entra in vigore alla data della presa d'atto, da parte dell'Assemblea, dell'avvenuta approvazione dello Statuto medesimo da parte degli Enti consorziati.